

**DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 3
N. 310/AV3 DEL 06/03/2018**

Oggetto: CONVENZIONE TRA L'UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE E ASUR – AREA VASTA 3 - AI FINI DELL'INSERIMENTO NELLA RETE FORMATIVA DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN OTORINOLARINGOIATRIA

**IL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 3**

- . . . -

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

VISTA l'attestazione del Dirigente del Servizio Bilancio e del Servizio Controllo di Gestione;

- D E T E R M I N A -

1. Di accogliere, per le motivazioni indicate nel documento istruttorio, che si intende integralmente trascritto ed approvato, la richiesta della Università Cattolica S.Cuore di Roma, Scuola di specializzazione in Otorino laringoiatria di stipulare una Convenzione al fine di includere la UOC di Otorinolaringoiatria dell' Area Vasta 3, nella rete formativa della suddetta Scuola di Specializzazione e di consentire ai propri specializzandi, individuati di volta in volta, di svolgere presso la UOC le attività di tirocinio previste dalla normativa vigente in materia.
2. Di procedere alla formale stipula di una Convenzione, ai sensi della Legge 368/1999, con l'Università Cattolica S.Cuore di Roma, Scuola di specializzazione in Otorinolaringoiatria, secondo lo schema che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale.
3. Di dare atto che dal presente provvedimento non deriva alcun onere economico - finanziario a carico di questa Azienda Sanitaria Unica Regionale/Area Vasta 3.
4. Di dare atto che la Convenzione in oggetto, è di interesse specifico per l' Area Vasta 3 e per la UOC Otorinolaringoiatria, e che in questo caso quindi non ricorrono gli estremi delle disposizioni ASUR di cui alla nota n.17592 del 07.08.2009
5. Di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo Regionale ed è efficace dal giorno della pubblicazione sul sistema attiweb-salute albo pretorio informatico, a norma dell'art. 28 L.R. 26/96, come sostituito dall'art. 1 della L.R. 36/2013.

6. Di trasmettere la presente determina al Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 17 della L.R. n. 26/96 e s.m.i..

IL DIRETTORE AREA VASTA 3
(Dr. Alessandro Maccioni)

Per il parere infrascritto:

UOC CONTROLLO DI GESTIONE E UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

I sottoscritti, visto quanto dichiarato nel presente atto dal Dirigente Responsabile dell'U.O.C. Formazione attestano che dall'adozione del presente provvedimento non derivano oneri di spesa a carico del Budget assegnato all'Area Vasta 3.

Il Dirigente U.O.C. Controllo di Gestione
(Paolo Gubinelli)

Il Dirigente U.O.C. Contabilità e Bilancio
(Dott.ssa Lucia Eusebi)

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

(Servizio Formazione)

Normativa di riferimento

- Legge 368 del 7 novembre 1999
- Dlgs 502 /1992
- Decreto interministeriale 60 del 4/2/2016
- Decreto interministeriale 402 del 13/6/2017
- Delega Direttore Generale ASUR protocollo n. 17602 del 7/8/2009;
- Nota Direzione Generale ASUR protocollo n. 23827 del 14.11.2011.

Motivazione:

L'Università Cattolica S.Cuore di Roma, Scuola di specializzazione in Otorinolaringoiatria, con nota 564 del 05/02/2018 ha chiesto di stipulare una Convenzione con l'ASUR/Area Vasta 3 per poter includere la UOC di Otorinolaringoiatria di questa Area Vasta3 nella rete formativa esterna della citata scuola di specializzazione al fine di consentire ai propri studenti medici specializzandi, individuati di volta in volta, di svolgere le attività di tirocinio previste dalla normativa vigente in materia.

Al riguardo la Legge 368 /99 contiene disposizioni in ordine allo svolgimento di tirocini pratici relativi a medici in formazione specialistica

In applicazione della citata legge e ai decreti attuativi in merito alle modalità di attivazione dei suddetti tirocini, è prevista la stipula di apposita convenzione, che definisca gli obblighi dei soggetti interessati (promotore, ospitante e specializzando), finalità, modalità di attivazione, garanzie assicurative, tutorato, modalità esecutive e durata.

Dette attività non costituiscono rapporto di lavoro e non rappresentano titolo di precedenza o preferenza nelle procedure di assunzione adottate dall'Azienda.

Durante lo svolgimento del tirocinio pratico il tirocinante è tenuto a:

- Attenersi alle disposizioni generali ed organizzative dell'Azienda;
- Svolgere le attività previste dal progetto formativo relativo al corso di specializzazione ;
- Rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- Mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
- Frequentare l'Azienda nei tempi e con le modalità previste dal progetto formativo.

L'Azienda, da parte sua, si impegna a:

- Mettere a disposizione del tirocinante specializzando i mezzi necessari per svolgere l'attività concordata;
- Garantire al tirocinante specializzando le condizioni di igiene e sicurezza previste nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza;
- Applicare al tirocinante specializzando, equiparato al lavoratore, le misure per la tutela della salute e per la sicurezza durante il lavoro di cui al D.L.vo 81/08 e successive modificazioni ed integrazioni.
- Provvedere con oneri a proprio carico alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal medico in formazione nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale

Considerata la rilevanza formativa dell'attività prevista, che sarà comunque compatibile con le esigenze della UOC di Otorinolaringoiatria, è opportuno che l'ASUR/Area Vasta 3 accetti la richiesta della suddetta Università/Scuola di specializzazione e approvi lo schema di convenzione che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale.

La convenzione in oggetto, per il suo carattere di particolarità e specificità, non riveste carattere di convenzione quadro a valenza aziendale e pertanto, ha validità, ai fini dell'attivazione di tirocini e delle altre attività previste, unicamente per l' Area Vasta 3.

In tal senso quindi, non ricorrono gli estremi delle disposizioni ASUR di cui alla nota n.17592 del 07.08.2009, che prevede l' estensione della validità dell'atto all'intera ASUR Marche

La stipula della presente convenzione non comporta, per l'Azienda, alcun onere aggiuntivo.

Tale convenzione ha validità biennale a decorrere dalla data della sottoscrizione e viene tacitamente rinnovata, fatta salva la disdetta che ambedue le parti possono effettuare, con un preavviso di tre mesi da comunicare tramite raccomandata a.r., fatto salvo il completamento di eventuali tirocini in atto.

TUTTO CIO' PREMESSO

RICHIAMATO il percorso istruttorio sopra descritto e le relative circostanze in esso esplicitate che costituiscono presupposto della presente proposta di determina;

PRESO ATTO che la convenzione in oggetto, per il suo carattere di particolarità, è di specifico interesse per l' Area Vasta 3 e per la UOC Otorinolaringoiatria, non riveste pertanto carattere di convenzione quadro a valenza aziendale, ai sensi della nota ASUR n.17592 del 07.08.2009, ma ha validità unicamente per l' Area Vasta 3;

RICHIAMATO, altresì, il provvedimento n. 17602 del 7.8.2009 e n. 23827 del 14.11.2011 con il quale il Direttore Generale ha conferito delega ai Direttori delle Aree Vaste per il compimento di tutti gli atti concernenti l'iter procedimentale relativo alla stipulazione delle convenzioni per tirocini formativi e di orientamento, ivi compresa l'adozione della determina di approvazione dello schema di convenzione oltre la conseguente sottoscrizione del contratto.

SI PROPONE

1. Accogliere la richiesta della Università Cattolica S.Cuore di Roma, Scuola di specializzazione in Otorinolaringoiatria di stipulare una Convenzione per consentire agli studenti, individuati di volta in volta, di svolgere le attività di tirocinio previste dalla normativa vigente in materia, presso l' area Vasta 3 – UOC di Otorinolaringoiatria
2. Procedere alla formale stipula, ai sensi della Legge 368/1999 , di una Convenzione con L'Università Cattolica S.Cuore di Roma, Scuola di specializzazione in Otorinolaringoiatria, secondo lo schema che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale.
3. Dare atto che dal presente provvedimento non deriva alcun onere economico - finanziario a carico di questa Azienda Sanitaria Unica Regionale/Area Vasta 3.

4. Dare atto che la Convenzione in oggetto, per il suo carattere di particolarità e specificità, non riveste carattere di convenzione quadro a valenza aziendale e che, pertanto, ha validità ai fini dell'attivazione di tirocini e delle altre attività previste, unicamente per l' Area Vasta 3
5. Dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo Regionale ed è efficace dal giorno della pubblicazione sul sistema attiweb-salute albo pretorio informatico, a norma dell'art. 28 L.R. 26/96, come sostituito dall'art. 1 della L.R. 36/2013.
6. Trasmettere la presente determina al Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 17 della L.R. n. 26/96 e s.m.i..

U.O.C Servizio Formazione AV3
Il Dirigente
(Dott.ssa Roberta Micucci)

Il responsabile del procedimento
Dott. Anna Menghi

- ALLEGATI -

Allegato tecnico dello schema di convenzione quale parte integrante e sostanziale del presente atto.

CONVENZIONE TRA L'UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE E ASUR – AREA VASTA 3 - AI FINI DELL'INSERIMENTO NELLA RETE FORMATIVA DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN OTORINOLARINGOIATRIA

TRA

L'UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE, con sede legale in Largo Agostino Gemelli, 1 - Milano, codice fiscale n. 02133120150, d'ora in poi denominata "Università Cattolica", rappresentata dal Dott. Fabrizio Vicentini, domiciliato per la carica in Roma, Largo Francesco Vito n. 1,

E

L'ASUR MARCHE con sede legale in Ancona – Via Oberdan 2 -codice fiscale 02175860424 d'ora in poi denominata "Azienda", rappresentata dal Dr Alessandro Maccioni Direttore dell'ASUR Area Vasta 3 – (giusta delega del Direttore Generale ASUR disposta con provv. n. 23827 del 14.11.2011) domiciliato per la carica in via Annibaldi 31/L - 62100 Macerata

VISTI

- il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, recante: "Attuazione della direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE", e successive modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502, recante: "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421", e successive modifiche e integrazioni;
- il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, recante: "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509", e successive modifiche e integrazioni;
- il decreto rettorale n. 2232 del 16 dicembre 2015, recante: <<Modifiche al "Regolamento delle scuole di specializzazione della Facoltà di Medicina e chirurgia "A. Gemelli">>;
- il decreto interministeriale 4 febbraio 2015, n. 68, recante: "Riordino scuole di specializzazione di area sanitaria", in particolare l'art. 3;
- il decreto interministeriale 13 giugno 2017, n. 402, recante: "Standard, requisiti e indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di specializzazione di area sanitaria";
- Lo schema di convenzione relativo all'inserimento nella rete formativa dell'Università Cattolica di altri Enti aventi i requisiti, approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'Università Cattolica, nella seduta del 26 gennaio 2018;
- la delibera del Consiglio della Scuola di specializzazione in Otorinolaringoiatria, adottata nella seduta del 27 novembre 2017, che su conforme proposta del Direttore della Scuola di specializzazione in Otorinolaringoiatria ha approvato la presente convenzione,

TUTTO CIO' PREMESSO,
SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1

Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.

La presente convenzione concerne l'inserimento nella rete formativa della Scuola di specializzazione in Otorinolaringoiatria - Università Cattolica Sacro Cuore di Roma, della UOC di Otorinolaringoiatria dell'ASUR Area Vasta 3 e l'eventuale accoglienza di medici in formazione della citata scuola di specializzazione, per il periodo necessario previsto dal corso di studi, presso il reparto e i servizi della suddetta UOC di Otorinolaringoiatria.

Essendo la convenzione di interesse specifico per l'Area Vasta 3 e per la UOC Otorinolaringoiatria, non ricorrono gli estremi delle disposizioni ASUR di cui alle note n.17592 del 07.08.2009

Art. 2

Possesso dei requisiti

Ai fini del completamento dell'attività formativa professionalizzante richiesta per la formazione medico specialistica dei medici iscritti alla Scuola di specializzazione in Otorinolaringoiatria, l'Università Cattolica si avvale delle strutture e dei Dirigenti medici dell'Azienda/Ente per lo svolgimento delle attività formative professionalizzanti della suddetta Scuola.

Ai fini del rapporto di collaborazione, le Parti convengono quanto segue:

- a) l'Azienda dichiara di essere in possesso degli standard generali e specifici di qualità previsto dall'Allegato 1 del D.I.M. n. 402/2017 (allegato A);
- b) l'Azienda mette a disposizione dell'Università Cattolica le proprie strutture, descritte nell'allegato A, ritenute dalle Parti adeguate al fine di raggiungere o completare l'attività necessaria alla formazione degli specializzandi così come definita al successivo art. 3 e si impegna a garantire l'espletamento delle attività formative e assistenziali secondo quanto previsto dal piano formativo di cui all'art. 38, comma 2, del d. lgs. n. 368/99;
- c) l'Azienda dichiara che le strutture di cui al punto b) non fanno parte delle reti formative di altri Atenei;
- d) l'Università Cattolica e l'Azienda, ciascuna per le proprie competenze, definiscono di concerto modalità e forme di partecipazione del personale del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) alle attività didattiche della Scuola;
- e) l'Università Cattolica può attribuire ai dirigenti dell'Azienda le funzioni di professore a contratto, a titolo gratuito, previa acquisizione del nulla osta dell'Azienda, per attività di formazione nell'ambito del piano degli studi della Scuola, secondo l'ordinamento vigente in materia.

Art. 3

Attività del medico in formazione specialistica

I tempi e le modalità di svolgimento delle attività formative professionalizzanti dei medici in formazione specialistica vengono stabilite annualmente nel programma formativo individuale dei medesimi, deliberato dal Consiglio della Scuola.

Secondo il programma formativo, le attività formative, i compiti assistenziali nonché la tipologia degli interventi che il medico in formazione specialistica deve eseguire presso la struttura convenzionata sono concordati dalla Direzione della Scuola con la Direzione sanitaria e con il dirigente responsabile della struttura stessa.

Durante lo svolgimento delle suddette attività assistenziali presso la struttura convenzionata, l'Azienda garantirà al medico in formazione specialistica la presenza di un tutore, che potrà essere il responsabile della struttura stessa o un suo delegato.

La formazione del medico in formazione specialistica implica la partecipazione guidata alla totalità delle attività mediche della struttura convenzionata, nonché la graduale assunzione di compiti assistenziali e l'esecuzione di interventi con autonomia vincolata alle direttive ricevute dal tutore.

In nessun caso l'attività del medico in formazione specialistica è sostitutiva del personale di ruolo.

Le attività e gli interventi sono illustrati, certificati e controfirmati dal medico in formazione specialistica, su un apposito libretto personale di formazione, a cura del dirigente responsabile della struttura presso la quale il medico in formazione specialistica espleta le attività assistenziali.

Il medico in formazione specialistica è tenuto a osservare la normativa in materia di privacy, in particolare gli obblighi di riservatezza, nonché il segreto d'ufficio e professionale.

Art. 4

Frequenza

Il controllo della frequenza dei medici in formazione è affidato al responsabile della struttura o suo delegato dove si svolge l'attività formativa. La documentazione di attestazione della frequenza dev'essere trasmessa al Direttore della Scuola, al quale vanno comunque tempestivamente comunicate eventuali assenze.

Art. 5

Tutela assicurativa

I medici in formazione specialistica ammessi a frequentare le strutture dell'Azienda sono tenuti al rispetto delle norme interne e all'osservanza di tutte le disposizioni che regolano i servizi sanitari e ospedalieri.

L'Azienda provvede, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal medico in formazione specialistica nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale, come previsto dall'art. 41, comma 3, del d.lgs. n. 368/1999.

Art. 6 Sicurezza

Le Parti concordano che gli obblighi previsti dal d.lgs. n. 81/2008 in materia di sicurezza sul lavoro e, se presente, gli obblighi previsti per il rischio di radiazioni ionizzanti dal d.lgs. n. 230/1995 gravino sulla struttura convenzionata per quanto riguarda i medici in formazione che si trovino presso di essa nell'espletamento di attività connesse alla didattica o alla ricerca.

L'Università si impegna a garantire al proprio personale la formazione di base prevista dal d.lgs. n. 81/2008 e dall'Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011.

È onere dell'Azienda fornire formazione e informazione sui rischi specifici e sulle misure di prevenzione e protezione che devono essere adottate in relazione alla mansione specifica e alle attività svolte, sorvegliando e verificando l'operato di questi soggetti.

L'informazione riguarderà anche i rischi della struttura, le modalità di gestione delle emergenze e pronto soccorso, i nominativi delle persone formate per queste gestioni, l'ubicazione della cassetta di pronto soccorso, l'eventuale fornitura dei dispositivi di protezione individuale (DPI), ragioni e modalità d'uso e quant'altro utile per lo svolgimento dell'attività in sicurezza.

I medici in formazione specialistica verranno sottoposti ai medesimi controlli sanitari del personale dipendente dall'Unità Operativa cui sono assegnati.

I medici in formazione specialistica devono essere dotati di tutte le protezioni previste per accedere e operare in zone esposte a radiazioni ionizzanti ed essere sottoposti ai relativi controlli dosimetrici e sanitari. Tali incombenze fanno carico alla struttura convenzionata.

L'Università Cattolica, ai sensi del d.lgs. n. 81/2008, provvede a sottoporre i medici in formazione specialistica alla sorveglianza sanitaria per le attività formative professionalizzanti previste dall'ordinamento didattico delle Scuole di specializzazione. I medesimi sono tenuti a presentare al Responsabile della struttura presso la quale si svolgerà la frequenza copia dell'attestato di idoneità alla mansione specifica prodotto dal medico competente dell'Università Cattolica. L'Ufficio competente dell'Azienda valuterà la certificazione di idoneità presentata in rapporto ai rischi dell'Azienda. I medici in formazione specialistica dovranno comunque adempiere a ogni altra indicazione impartita dalla Direzione Medica Ospedaliera e dalla U.O.C. Otorinolaringoiatria dell'Azienda, secondo la normativa vigente in materia di igiene e sicurezza sul lavoro.

Art. 7 Verifica della corretta applicazione della convenzione

Il Direttore della Scuola e il Dirigente Responsabile della struttura interessata vigilano sulla corretta applicazione della presente convenzione e sul suo regolare svolgimento.

Art. 8 Trattamento dei dati personali

Le Parti provvedono al trattamento, alla diffusione e alla comunicazione dei dati personali e delle informazioni derivanti dall'esecuzione della presente convenzione nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e conformemente alla normativa di cui al d. lgs. 30 giugno 2003, n. 190, recante: "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali" e successive modifiche e integrazioni.

Art. 9 Durata e recesso

La presente convenzione ha durata di 2 anni, con decorrenza dal _____ e fino al _____, con possibilità di rinnovo nelle forme previste per la sua stipula.

Le Parti possono recedere dalla presente convenzione dandone comunicazione almeno 90 (novanta) giorni prima di ogni scadenza annuale.

L'Azienda/Ente si impegna comunque a consentire il completamento della formazione medico specialistica ai medici in formazione ancora in corso al momento del recesso.

Art. 10

Modifiche alla convenzione

Eventuali modifiche alla presente convenzione dovranno essere preventivamente concordate e sottoposte all'esame degli Organi deliberanti delle Parti contraenti.

Art. 11

Elezione di domicilio e foro di competenza

Agli effetti della presente convenzione le Parti eleggono il proprio domicilio presso le seguenti sedi:

- Università Cattolica del Sacro Cuore, in Roma, Largo Francesco Vito 1;
- ASUR Area Vasta 3, in Macerata, via Annibaldi 31/L

E' fatto obbligo alle Parti di comunicare per iscritto con raccomandata A.R., anticipata tramite fax, o con PEC, l'eventuale cambio di domicilio.

Per qualsiasi controversia che possa insorgere tra l'Azienda/Ente e l'Università Cattolica in merito all'esistenza, alla validità, all'efficacia, all'interpretazione ed esecuzione del presente accordo sarà esclusivamente competente il Foro di Roma, previo esperimento di un tentativo di accordo bonario fra le Parti a titolo transattivo.

Art. 12

Norma finale

Le Parti convengono che, per tutto quanto non espressamente disposto dalla presente convenzione, si fa riferimento alle disposizioni di legge e ai regolamenti dell'Università Cattolica relativi alle scuole di specializzazione.

Roma,

FIRMA PER L'UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE
(Dott. Fabrizio Vicentini)

FIRMA PER L' ASUR AREA VASTA 3
(Dr Alessandro Maccioni)

ALLEGATO A

L'atto convenzionale è accompagnato da un allegato tecnico secondo gli schemi previsti dall'Allegato 1 del D.I.M. n. 402/2017 circa gli standard generali e quelli specifici della Scuola.